



TRIBUNALE DI BARI

Il Giudice Unico, sentite le parti;

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che il procedimento in epigrafe ha ad oggetto la domanda proposta da TIZIA nei confronti di CAIO e MEVIO per sentir dichiarare trasferita ex art. 2932 c.civ. la proprietà dell'immobile meglio descritto in ricorso, in virtù del preliminare in atti, non seguito da regolare contratto definitivo per mancata presentazione dei resistenti innanzi al notaio designato dalla ricorrente nella propria missiva in atti;

osservato che i resistenti eccepivano l'omessa attivazione della procedura di cui all'art. d.lvo 28/10 e nel merito chiedevano il rigetto del ricorso, evidenziando entrambi che vi erano stati una serie di rinvii dettati dalla necessità di regolarizzare la situazione urbanistica del fabbricato insistente sul fondo della cui pratica si stava occupando la ricorrente e che il CAIO aveva comunicato tempestivamente di non poter intervenire per problemi di salute;

- ritenuto che le parti resistenti hanno manifestato nei propri scritti difensivi l'intenzione di addivenire alla sottoscrizione del definitivo e che vi è quindi il comune interesse al trasferimento immobiliare, non realizzato per l'ostacolo costituito dalle spese processuali dell'introdotta giudizio sommario;

- considerato che le parti quindi ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo vantaggioso per entrambe, in un'ottica di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna;

- visto, peraltro, che "l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento" anche formulando, discrezionalmente, un'ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

- evidenziato che la proposta che si formulerà di seguito potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi in termini di durata del processo (dovendosi valutare l'opportunità dell'eventuale conversione del rito per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa ai fatti allegati dai resistenti a fondamento delle proprie difese) nonché economici (risparmio di spese processuali che andrebbero ulteriormente a "lievitare" ove si dovesse trasformare il rito ex art. 702 ter cpc, ivi comprese quelle per la registrazione di eventuale sentenza di accoglimento della domanda, allungamento dei tempi per pervenire ad eventuale sentenza "traslativa" superabili con la diretta comparizione delle parti innanzi al Notaio per la stipula dell'atto);

- osservato che, invero, la controversia non parrebbe porre questioni di diritto complesse e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi, sicché è possibile il ricorso all'art.185 bis c.p.c. (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013, n. 69 conv. nella l. 9.8.2013, n. 98) che

postula quale condizione la esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto atteso che è evidentemente meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare (cfr. in tal senso, Trib. Roma, sez. XIII, dott. Massimo Moriconi, ord. 3 aprile 2014);

- rilevato che non sono in contestazione tra le parti il titolo in forza del quale è stata formulata la domanda ex art. 2932 c.civ., quanto unicamente le ragioni poste alla base della mancata comparizione dei convenuti innanzi al Notaio;

- reputato, altresì, che i descritti fattori in uno alla natura ed al valore della controversia in un'accezione rapportata ai soggetti in causa (trattandosi di parenti) e alla considerazione che la pratica edilizia è stata completata solo nel mese di marzo del 2015, che vi è da verificare la questione relativa ai motivi di salute adottati dal convenuto CAIO a fondamento della sua assenza e che parrebbe non apprezzabile l'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 5 d.lvo 28/10, trattandosi di questione attinente a rapporti di natura obbligatoria, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata per cui si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Per dovere di completezza si evidenzia che sebbene la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia le considerazioni che precedono costituiscono (anche ed in punto di spese processuali, alla luce della questione in rito sollevata dai resistenti) alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente ai fini di una responsabilizzazione delle stesse anche in punto di spese processuali (cfr. in tal senso, Trib. Roma, sez. XIII, dott. Massimo Moriconi, ord. 23.09.2013; Id., 30.09.2013; Trib. Roma, sez. XIII, dott.ssa Franca Mangano, ord. 16 dicembre 2014), nonché di eventuali determinazioni anche ai sensi dell'art. 96 comma 1 (invocato dalla stessa convenuta), nonché comma 3 cpc (sanzione irrogabile d'ufficio).

Pertanto, alle parti si assegna termine fino alla data del per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96, comma III, c.p.c.

PROPONE

la definizione bonaria della controversia mercè la sottoscrizione del contratto definitivo tra le parti le cui spese verranno regolate come da preliminare con abbandono del presente giudizio e compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, considerato che la documentazione versata in atti evidenzia che la pratica edilizia è stata completata solo nel mese di marzo del 2015, che vi è da verificare la questione relativa ai motivi di salute adottati dal convenuto CAIO a fondamento della sua assenza e che parrebbero porsi dubbi in ordine all'eccezione di improponibilità della domanda ex art. 5 d.lvo 28/10, trattandosi di questione attinente a rapporti di natura obbligatoria;

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce, concedendo termine fino alla data del ...;

RINVIA all'udienza del 10.10.2016 per le ulteriori determinazioni, riservando in caso di esito negativo di deliberare sul ricorso e sulle contrapposte istanze delle parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari,

Il Giudice